

Linee guida per la revisione degli ordinamenti dei corsi di studio dell'Università di Pisa (approvate dal Senato Accademico il 3 luglio 2007)

1. Obiettivi. La revisione dei corsi di studio, tenendo conto del DM 270 e dei successivi decreti attuativi (ancora in fase di approvazione) prende lo spunto da un'attenta valutazione degli effetti dell'applicazione della riforma (DM 509) ed ha come principali obiettivi:

- Una *razionalizzazione dell'offerta didattica*, riducendo, laddove possibile, il numero di corsi di studio e di curricula all'interno dei corsi, nonché la frammentazione delle attività formative.
- Un *rafforzamento della preparazione di base*, in modo da fornire ai laureati un solido impianto culturale che permetta loro di adattarsi agevolmente alla continua evoluzione della scienza e della tecnologia.
- L'esplicitazione del legame fra la didattica del corso e le attività di ricerca connesse.
- Un più stretto collegamento con la società e con il mondo del lavoro nella definizione degli obiettivi dei corsi di studio e delle figure professionali dei laureati.

Altri obiettivi volti ad una semplificazione della revisione dell'offerta formativa sono:

- una *semplificazione procedurale* dell'iter di approvazione dei nuovi regolamenti di corso di studio.

- la definizione di un *formato uniforme* per la presentazione dei regolamenti dei corsi di studio, con lo scopo di semplificare e rendere più trasparenti le regole dei percorsi formativi.

Nel seguito, con DLT (DLM) ci si riferisce ai decreti delle classi, rispettivamente delle lauree e delle lauree magistrali (i decreti non riguardano le classi delle professioni sanitarie). L'attivazione dei nuovi ordinamenti deve comunque essere in accordo con i decreti, per le parti non riportate o ridefinite nel presente documento.

2. Tipologie dei corsi di laurea. Sono possibili diverse tipologie di corso di laurea (triennale). Un corso di laurea è *professionalizzante* se ha l'obiettivo di impartire conoscenze spendibili sul piano professionale subito dopo la laurea. Un corso di laurea professionalizzante deve assicurare comunque allo studente un'adeguata preparazione di base. Un corso di laurea è invece *metodologico* se ha l'obiettivo di impartire un'ampia preparazione scientifica di base, che trova generalmente il suo naturale completamento in una laurea magistrale. E' possibile anche progettare un corso di laurea *con percorso a Y*, che cioè contiene due curricula, uno metodologico e uno professionalizzante. Si dà indicazione di esplicitare la tipologia del corso di laurea (*corso metodologico, corso professionalizzante, corso metodologico/professionalizzante*) negli obiettivi formativi del corso e nel regolamento del corso di studio. Nel caso in cui si abbiano un curriculum metodologico e uno professionalizzante, si dà indicazione di mantenere almeno 90 CFU comuni ai due curricula.

3. Corsi di studio della stessa classe Si dà indicazione di prevedere, laddove possibile, la condivisione, all'interno dei corsi di studio della stessa classe o appartenenti a un gruppo affine di corsi, delle stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti (DM 270).

4. Attività formative. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti ed evitando altresì la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli (DLT art. 3, comma 4, DLM Art. 3, comma 4). Per le attività di base e caratterizzanti i settori e i minimi da rispettare sono indicati nelle dichiarazioni delle classi. Si dà indicazione, soprattutto nel caso di lauree metodologiche e magistrali, di riservare agli ambiti di base e caratterizzanti un numero di CFU *superiore al minimo* imposto dai decreti.

Per le altre tipologie di attività formative, i minimi da rispettare non sono indicati nelle dichiarazioni delle classi. Si dà indicazione di rispettare i seguenti minimi per le varie tipologie di attività con riferimento alle lauree:

- a) scelta: minimo 12 e massimo 18 (DLT art. 3, comma 4)
- b) ambiti affini o integrativi: minimo 18 (DLT art. 3, comma 4). *In questi ambiti possono essere ripetuti, in particolare per i corsi di studio metodologici, settori che compaiono già fra le discipline di base o caratterizzanti.*¹
- c) preparazione della prova finale: minimo 6 per i corsi di laurea professionalizzanti. Per i corsi di laurea metodologici, l'attività di preparazione della prova finale deve essere definita coerentemente al percorso formativo anche tenendo conto della prosecuzione degli studi nella laurea magistrale e del fatto che nella maggior parte dei casi lo studente dovrà affrontare comunque la prova finale di secondo livello (ad esempio, la prova finale può essere sostituita da un'altra attività formativa con modalità definite nel regolamento di corso di studio). In ogni caso, è necessario prevedere un opportuno meccanismo di calcolo del voto di laurea non penalizzante per lo studente.
- d) altre (informatica, lingua, ..): minimo 3, con la raccomandazione di assicurare una preparazione congrua nella lingua e nelle discipline informatiche.
- e) tirocinio: minimo 6 per i corsi di laurea professionalizzanti, può mancare se il corso di laurea o il curriculum è metodologico.

Per le lauree magistrali:

- a) scelta: minimo 8 (DLM art. 3, comma 4)
- b) ambiti affini o integrativi: minimo 12 (DLM art. 3, comma 4)
- c) preparazione della prova finale: minimo 15
- d) altre (informatica, lingua, ..): può mancare (o essere ridotto al minimo)
- e) tirocinio: può mancare.

I minimi indicati possono essere modificati in seguito alla scelta dei CFU delle attività formative (vedi art. 8).

Il Consiglio di Corso di Studio può decidere di riconoscere i crediti relativi ad abilità informatiche o linguistiche certificate.

5. Scelta dello studente. Lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa fra gli insegnamenti attivati nell'ateneo (DLT art. 3, comma 5), purché coerente con il progetto formativo (DM 270 art. 10, comma 5). La coerenza delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo deve essere *approvata dal Consiglio di Corso di Studio*, anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente. E' possibile anche indicare nel regolamento didattico del corso di studio una rosa di attività consigliate per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente verificata. Può essere consentita l'acquisizione di ulteriori

¹ Questo punto potrebbe essere modificato in base alle linee-guida ministeriali.

crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (DLT art. 3, comma 5), purché non vi sia sovrapposizione di contenuti con le altre attività.

6. Acquisizione dei CFU delle attività formative. L'acquisizione dei crediti relativi delle attività formative avviene *attraverso un esame o verifica di profitto* (DM 270 art. 5, comma 4). Quindi ogni attività deve prevedere una verifica finale.

7. Massimo numero di esami. In generale si dà indicazione di contenere il numero degli esami. A ciò si aggiunge, in caso di attività modulari, la necessità di verificare la coerenza dell'obiettivo formativo.

Le attività formative potrebbero comunque avere caratteristiche diverse a seconda del corso di studi a cui appartengono. Le attività formative dei corsi di studio metodologici (specialmente di primo livello o dei primi anni delle lauree a ciclo unico), dovendo fornire un'ampia e approfondita preparazione di base, non dovrebbero comportare l'articolazione in moduli. Le attività formative dei corsi di studio professionalizzanti potrebbero invece essere organizzate in moduli per un completamento delle conoscenze su aspetti diversi della professionalità. Resta inteso che va mantenuta l'integrazione culturale dei vari moduli di una stessa attività formativa.

In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto (DLT art. 4, comma 2). Per le lauree magistrali, il limite è 12 esami (DLM Art 4. comma 2), per le lauree a ciclo unico con durata di 5 e 6 anni è rispettivamente di 30 e 36 esami.

Si dà indicazione di non considerare nel computo del numero di esami o valutazioni finali le idoneità informatiche e linguistiche, i tirocini e la prova finale e di far valere la scelta dello studente per non più di un esame.

Ogni attività formativa non può prevedere più di due moduli. Ogni modulo deve corrispondere ad almeno 3 CFU. Sono possibili deroghe che devono essere comunque approvate dal senato accademico.

8. CFU delle attività formative. L'obiettivo da perseguire è quello di uniformare l'offerta didattica dell'ateneo prevedendo attività i cui crediti siano *multipli di uno stesso numero intero* (3, 4 o 5), con indicazione di utilizzare preferibilmente la scelta dei multipli di 3. Questa uniformità renderebbe più semplice e diretto il riconoscimento degli esami nei passaggi da un corso di studio ad un altro. L'uniformità delle attività formative su multipli di uno stesso numero intero **dovrebbe** per lo meno valere all'interno delle "grandi aree culturali" (umanistica, scientifica, ..). La definizione dei crediti associati ad ogni attività deve comunque essere coerente con gli specifici obiettivi formativi dell'attività (DM 270, art. 12, comma 3) e deve corrispondere ad una misura corretta del carico didattico associato.

9. Frazione di CFU destinata allo studio individuale. Si dà indicazione di definire la frazione di credito destinata allo studio individuale in funzione delle diverse tipologie delle attività formative (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario etc.) in modo uniforme per tutto l'ateneo o per "grande area culturale".

10. Docenti impegnati nel corso. Un corso di laurea (laurea magistrale) può essere attivato a condizione che almeno 90 CFU (60 CFU per le lauree magistrali) siano tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei in base a specifiche convenzioni. Inoltre ogni docente non può essere contato più di due volte per insegnamenti tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei (DLT art. 1, comma 9, DLM art. 1,

comma 9). I decreti ministeriali non forniscono i numeri per le lauree a ciclo unico, ma per analogia il numero minimo di CFU dovrebbe essere 150 per le lauree a di cinque anni e 180 per quelle di sei anni.

Si dà indicazione che almeno ulteriori 30 CFU per le lauree triennali, 50 CFU per le lauree a ciclo unico di cinque anni e 60 CFU per le lauree a ciclo unico di sei anni siano svolti da docenti dell'Università di Pisa o di altre università (anche in assenza di convenzioni).

I CFU di cui sopra devono includere *la maggior parte* dei crediti associati alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio e delle attività obbligatorie per tutti gli studenti.

Si dà indicazione inoltre di *limitare il più possibile l'impiego di docenza a contratto*, ove non prevista da apposite convenzioni. Il numero di CFU corrispondenti ad attività tenute da professori a contratto in ogni corso di studio non deve essere superiore al 20% dei CFU corrispondenti al corso di studio: 36 (20% di 180) per le lauree, 24 (20% di 120) per le lauree magistrali etc.

Eventuali deroghe devono essere approvate dal senato accademico.

11. Ri-progettazione dell'offerta formativa. Nella ri-progettazione dell'offerta formativa si dà indicazione di seguire un criterio di *razionalizzazione* che tenda a ottimizzare la distribuzione delle risorse, in modo da contenere da una parte il sovraffollamento e dall'altra il sottodimensionamento dei corsi di studio e degli insegnamenti.

Si dà indicazione di non attivare corsi di laurea triennale che abbiano avuto una media annuale inferiore a 20 immatricolati negli ultimi tre anni e di non attivare, in generale, corsi di insegnamento di lauree triennali per i quali siano stati sostenuti meno di 20 esami complessivamente negli ultimi tre anni. In caso di attivazione di corsi di insegnamento aventi le caratteristiche su indicate, essi devono rappresentare un affidamento didattico aggiuntivo per docenti che come compito istituzionale impartiscono attività formative corrispondenti ad almeno 12 CFU. Si prevede di individuare parametri anche per il sottodimensionamento delle lauree magistrali quando queste andranno "a regime". Nell'ottica della razionalizzazione si dà indicazione anche di *contenere l'uso del meccanismo della mutuaione* delle attività formative e in particolare di non attivare mutuaioni fra livelli diversi di laurea, soprattutto fra lauree "in continuità".

Possono fare eccezione ai criteri di razionalizzazione le iniziative di particolare valenza culturale e strategica, con particolare riferimento alle lauree magistrali. Si potrà anche tenere conto, dopo attenta valutazione e senza limitare l'autonomia delle scelte dell'ateneo, delle direttive nazionali delle conferenze dei presidi e/o degli organismi nazionali rappresentativi di classi di corsi di studio.

Come elemento di snellimento burocratico e di razionalizzazione del carico istituzionale dei docenti, si dà indicazione di aggregare il più possibile i consigli di corsi di studio "culturalmente vicini", soprattutto nel caso che questi abbiano numerosi docenti in comune.

12. Riconoscimento crediti. Non possono essere riconosciuti più di **30 CFU** per le lauree triennali e 20 per le lauree di secondo livello per conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il crediti riconosciuti per le lauree triennali possono superare i 30 e raggiungere un massimo di 45 in presenza di specifiche convenzioni approvate dal Senato accademico.

13. Requisiti di ammissione. Il criterio generale nella definizione dei requisiti di accesso deve essere quello di salvaguardare la qualità dei corsi di studio. Per quanto riguarda le lauree di primo livello, si dà indicazione di definire le conoscenze richieste e prevedere le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze, anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Può essere previsto un meccanismo di attribuzione di debiti formativi, che definisca anche le modalità per il loro soddisfacimento, anche mediante corsi di recupero.

Per il secondo livello, si dà indicazione di prevedere requisiti di accesso elevati, che verifichino che gli ammessi siano in possesso di una solida preparazione di base. Si possono anche prevedere all'interno di queste lauree dei percorsi specificamente dedicati alla formazione per la ricerca, anche sulla base della presenza di scuole di dottorato attive nell'ateneo. I requisiti di accesso che è necessario verificare per il secondo livello sono a) il possesso di requisiti curriculari e b) l'adeguatezza della personale preparazione dello studente (DM 270 art. 6, comma 2). I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Devono anche essere indicati corsi di laurea o classi di laurea di primo livello che automaticamente verificano i requisiti di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. Possono essere previsti colloqui di ammissione per valutare eventuali carenze nella preparazione dello studente. In ogni caso devono essere previste e consigliate agli studenti che vogliono iscriversi le modalità di acquisizione dei requisiti mancanti.

14. Rapporto con la ricerca. La proposta di istituzione di un corso di studio deve essere corredata da una breve relazione che descriva le *attività di ricerca, svolte da docenti del corso di studio, coerenti e rilevanti* rispetto agli obiettivi formativi del corso stesso.

15. Rapporto con il mondo del lavoro. La proposta di istituzione di un corso di studio deve essere corredata, come elemento di trasparenza verso gli studenti, da una relazione da cui si rilevi l'interesse della società per la figura professionale del laureato. La relazione può tenere conto delle statistiche che vengono rese note annualmente da parte di istituti di rilevazione accreditati.

16. Regolamenti di corso di studio. I regolamenti di corso di studio sono presentati in un *formato uniforme*, approvato dal senato accademico. Il formato prevede una descrizione chiara e trasparente delle attività del corso di studio, dei possibili percorsi all'interno del corso e delle regole per la definizione dei piani di studio individuali degli studenti. Prevede inoltre una descrizione del corso secondo schemi europei, al fine di favorire il rilascio del Supplemento al Diploma.

I regolamenti di corso di studio sono approvati dal senato accademico contestualmente all'ordinamento, mentre le successive modifiche, purché non in contrasto con le linee guida, sono approvate dalle Facoltà.

Per l'attivazione dei corsi di studio deve essere valutata come condizione necessaria la presenza di strutture adeguate (aule, laboratori, ..) per lo svolgimento dell'attività didattica.

Può essere definita una regolamentazione dei corsi interfacoltà che abbia come obiettivo una semplificazione delle procedure amministrative per questi corsi.

17. Attivazione dei nuovi corsi di studio. Si dà indicazione di far partire *gradualmente* i corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle nuove classi, attivando gli anni di corso uno alla volta (es. nel 2008/2009 il primo anno, nel 2009/2010 il primo e il secondo anno, etc.).